

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI (LEGGE REGIONALE N.21/89)

Art. 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Gli scopi del servizio sono i seguenti :

1. assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sana e libera, parzialmente protetta;
2. salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di idonei interventi, vi sia di fatto una emarginazione degli elementi più deboli;
3. favorire conseguentemente, per quanto possibile, la permanenza dell'utente anziano nel proprio ambiente naturale evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando allo stesso sia solo o convivente in famiglia i propri ruoli e responsabilità;
4. rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente gli anziani inserendoli attivamente, attraverso una intensa e proficua azione domiciliare nella vita del quartiere, stimolando la loro partecipazione e collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di comune interesse;
5. realizzare una più completa personalizzazione delle prestazioni che potrà essere tanto più possibile quando queste saranno praticate nell'ambito familiare;
6. evitare il ricovero in istituto o ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili.

Art. 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Per la pratica attuazione dei suddetti obiettivi l'attività del servizio dovrà articolarsi in una serie di prestazioni che si configurano nei seguenti modi:

- a. Prestazioni di tipo igienico ambientale, personale e domestico:
 - a. cura dell'igiene della persona;
 - b. pulizia e riordino della casa;
 - c. spesa, preparazione e cottura cibi;
 - d. somministrazione e rigovernatura;
 - e. cambio biancheria, lavatura e stiratura della biancheria
- b. Prestazione di segretariato sociale:
 - a. disbrigo pratiche amministrative

- c. Interventi per favorire la vita di relazione:
 - a. organizzazione di visite da parte dei parenti ed amici;
 - b. accompagnamento per visite e passeggiate;
 - c. interventi per l'occupazione del tempo libero

Art. 3

DIVIETO DI PRESTAZIONI ECONOMICHE

Le prestazioni di aiuto economico esulano in modo assoluto dalle finalità del servizio. Gli addetti al servizio invieranno, in caso di bisogno le segnalazioni opportune al Servizio Competente.

Art. 4

CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario od i suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi.

Il tipo, l'intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza, e correlativamente stimolare il massimo di attenzione e di partecipazione.

La quantità delle ore di lavoro prestato presso il domicilio dell'anziano non è in relazione al punteggio da questi ottenuto nella formulazione della graduatoria di cui al successivo art. 9.

E' previsto, comunque, un massimo di 12 ore settimanali a totale carico del Comune per gli aventi diritto.

Art. 5

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli interventi domiciliari possono essere assicurati alle sottoelencate categorie di utenti, sempre che essi abbiano una permanenza almeno biennale nel Comune di San Giorgio a Cremano che abbiano raggiunto il 65° anno di età

a. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI :

Si intende per non autosufficiente l'anziano che in tutto non sia in grado di provvedere a se stesso ed agli atti della propria vita di relazione, a detrimento della propria autonomia fisiologica e psicologica, ed integrazione dell'eventuale assistenza primaria di base, anche notturna, assicurata da un convivente idoneo

b. ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI :

Si intende per parzialmente autosufficiente l'anziano che si trovi in stato di malattia o di invalidità che comporta la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo temporaneo e che gli interventi di A. D. gli consentano di ritornare ad una condizione di migliore assistenza

c. ANZIANI AUTOSUFFICIENTI :

Per tali si intendono coloro che non dispongono di sufficiente assistenza familiare a causa della solitudine o del materiale impedimento dei familiari a prestarla.

Art. 6

PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI REPERIMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

La pubblicizzazione del servizio di assistenza domiciliare avverrà tramite manifesti affissi nell'area interessata, articoli su quotidiani locali, opuscoli e deplianti illustrativi, informazioni attraverso strutture pubbliche o private operanti nei quartieri.

Il reperimento degli utenti del servizio avverrà secondo le seguenti modalità:

- reperimento diretto
- segnalazione da altri uffici o unità operative dell'Ente stesso
- domanda scritta dell'utente
- segnalazione da parte di privati
- segnalazione di enti o associazioni, organismi di volontariato

Art. 7

MODALITÀ' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

La domanda di ammissione al servizio sarà compilata su apposito modulo e sarà corredata dalla seguente certificazione:

- Modello ISEE relativo all'anno precedente;
- Mod. 0 bis M relativo alla pensione di invalidità ed eventuale indennità di accompagnamento relativo all'anno in corso;
- Certificato medico da cui risultino le condizioni di salute dell'anziano rilasciato dal geriatra dell'ASL o decreto attestante l'invalidità;
- Dichiarazione del richiedente di non effettuare attività lavorativa.

L'accertamento sulla situazione reddituale dell'anziano, del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., sarà effettuato "caso per caso" attraverso controlli telematici e ambientali.

Le domande di ammissione al servizio verranno esaminate dall'Ufficio Comunale secondo l'ordine cronologico delle richieste, tuttavia non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

In linea di massima, l'accertamento deve tendere a garantire l'intervento domiciliare sempre che lo stato complessivo di bisogno non consente al nucleo familiare di intervenire con i suoi mezzi alla tutela dell'anziano.

L'erogazione del servizio deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti del servizio stesso e che dovrà sottoscrivere un modulo di accettazione delle condizioni del servizio.

Art. 8

CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- qualora negli aggiornamenti della graduatoria l'utente risulti eccedente il numero massimo degli assistiti;

Il servizio domiciliare viene sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio domiciliare può essere ridotto nelle presenze e nelle ore, oppure si possono verificare spostamenti nei calendari dei collaboratori, sentito l'utente.

Il Servizio domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea giustificata dell'utente per un periodo di massimo 20 giorni continuativi nel semestre.

Il Servizio domiciliare può essere **modificato nel numero di ore e/o nei giorni** per sopraggiunte esigenze dell'utente o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio dei singoli richiedenti avverrà sulla base della somministrazione di uno strumento di valutazione multidimensionale per l'accesso alle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari ispirato alla SVAMA, nella sola parte riferita alla valutazione sociale.

A parità di punteggio verrà privilegiato l'utente più anziano.

L'attribuzione dei punteggi determinerà graduatoria passibile di modifiche.

Art. 10

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Gli anziani ammessi a fruire del servizio disciplinato dal presente regolamento sono tenuti a partecipare alle spese di gestione in relazione al reddito familiare (ISEE) del beneficiario. Ai fini di cui sopra si determinano le seguenti fasce di reddito familiare annuo e relativa misura di partecipazione alla spesa:

- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ fino ad € 10.633 | ESENTE |
| ▪ da € 10.634 e fino a € 15.000 | TICKET € 2 per ora |
| ▪ da € 15.001 a € 20.000 | TICKET € 3 per ora |
| ▪ oltre € 20.000 | TICKET € 4 per ora |

I ticket dovranno essere pagati preventivamente, a cura dell'utente, mediante bollettino di c/c postale, entro il giorno **5** di ogni mese.

L'Amministrazione Comunale curerà apposita convenzione con le Poste Italiane onde consentire i suddetti pagamenti anche via internet.

Nel caso palese e comprovato di mancato pagamento, l'Ufficio attiverà preliminarmente i tenuti agli alimenti e, in caso di esito negativo, avvierà contestualmente l'azione per il recupero coattivo dell'intero costo del servizio, segnalando il caso all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisassero responsabilità.